

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NON DOVUTO

ALLEGATO ONERI 2017 – GRATUITO

L'INTERVENTO E' GRATUITO ai sensi art. 32 L.R. 15/2013, della Delibera di C.C n.99 del 20/12/1999, **pertanto NON si compila la sezione calcolo.**

Ai sensi dell' art. 32 L.R. 15/2013 il contributo di costruzione non è dovuto:

- a) per gli interventi di cui all'articolo 7 della L.R. 15/2013;
- b) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), ancorché in quiescenza;
- c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), senza aumento della superficie calpestabile;
- c bis) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento della destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'articolo 28, comma 3;
- d) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) per la realizzazione dei parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 122 del 1989 e all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), limitatamente alla misura minima ivi stabilita;
- f) per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della superficie complessiva di edifici unifamiliari;
- g) il frazionamento di unità immobiliari eseguito con opere di manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento di destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'art. 28, comma 3;
- h) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici, e i parcheggi pertinenziali nella quota obbligatoria richiesta dalla legge;
- i) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- l) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dell'assetto idrogeologico e dei beni culturali ed ambientali.

NOTA INFORMATIVA:

Ai sensi della Delibera C.C. n.99 del 20/12/1999 All. A art. 6.4 il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto:

- a) per le opere da realizzare in zona agricola in funzione della conduzione del fondo, comprese le residenze (legge 28/1/1977, n.10, art. 9, comma 1, lettera a) sempre che il concessionario si impegni con atto unilaterale d'obbligo (art. 40, comma 5, lettera a) e b) e comma 11, della legge regionale n. 47/78 e successive modificazioni e integrazioni) a non mutare la destinazione d'uso dei fabbricati per almeno dieci anni;
- b) per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- c) per interventi di ristrutturazione di edifici unifamiliari, anche con ampliamento, in misura non superiore al 20% (art. 9, comma 1, lettera d), della legge 28/1/1977, n. 10 – lett. b) art. 17 D.P.R. 380/2001 – lett. f) L.R. 15/2013);
- d) per gli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di edifici residenziali, qualora il concessionario si convenzioni per la locazione o la cessione in proprietà degli alloggi, ai sensi dell'art. 7 della legge 28/1/1977, n.10;
- e) per gli interventi di edilizia assistita da contributo pubblico (edilizia convenzionata-agevolata);
- f) per gli interventi di cui all'art. 9, comma 1, della legge 28/1/1977, n. 10, lettera c) (manutenzione straordinaria), lettera e) (modifiche interne necessarie per condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni), lettera f) (impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionali competenti, nonché opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici), lettera g) (opere di attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità);
- g) per gli interventi previsti dal 2° comma dell'art. 9 della legge 28/1/1977, n. 10 (immobili di proprietà di stato);
- h) per la costruzione o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi (art.10, comma 1, della legge 28/1/1977, n.10 – comma 1 art. 19 D.P.R. 380/2001 – comma 1 art. 34 L.R. 15/2013);
- i) per gli interventi di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. 23/1/1982, n.9, convertito con modificazioni dalla legge 25/3/1982, n. 94, lettera a) (pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, ivi compresi i parcheggi di cui all'art. 9 della legge 24/3/1989, n.122 e successive modificazioni), lettera b) (occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero), lettera c) (opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardano la coltivazione di cave o torbiere);
- l) per gli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 7 della legge 9/1/1989, n. 13 e s.m.i.);
- m) per le trasformazioni ed i ripristini di sale cinematografiche, ai sensi della legge 1/3/1994, n. 153;
- n) per le opere di edilizia funeraria;
- o) per le opere da realizzarsi dai soggetti che costruiscano la propria prima abitazione e si convenzionino ai sensi dell'art. 9 del D.L. 23/1/1982, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 25/3/1982, n.94;
- p) per nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio, all'uso razionale dell'energia (art. 1, comma 3 e art. 26, comma 1, della legge 9/1/1991, n.10);
- q) per gli edifici ricostruiti ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1/12/1998, n.38, a parità di superficie utile e di volume.

Luogo _____ Data compilazione _____ Firma del progettista _____